

stormo Ami. Per la prima volta, nell'autunno 1997, un'aliquota di 6 ufficiali vincitori di concorso fu inviata a svolgere tale fase, volta al conseguimento del brevetto di volo, presso il centro aviazione dell'esercito degli Stati Uniti con sede in Fort Rucker-Alabama. La scelta dei suddetti ufficiali, al pari dei loro successori, fu dettata dall'ottimo piazzamento nella graduatoria di merito stilata in fase di selezione oltre all'accertata conoscenza della lingua inglese, requisito fondamentale per la frequenza di un corso così complesso e articolato. I rimanenti vincitori di concorso, al contempo, svolsero l'addestramento presso il 72° Stormo dell'Ami in Frosinone;

terminato l'addestramento basico i due gruppi, pur distinti da un punto di vista formale (è diversa, infatti, la numerazione del corso che li contraddistingue — nella fattispecie 43° e 44° Upoe) si ricongiunsero per svolgere l'addestramento al volo finalizzato all'apprendimento dei procedimenti tecnico-tattici peculiari della forza armata presso il centro aviazione dell'esercito, ora centro addestramento cavalleria dell'Aria, in Viterbo. Nel 1998 l'invio negli Stati Uniti riguardò 5 ufficiali del 45° Corso Upoe seguiti, nel 1999, da ulteriori 6 ufficiali del 47° Upoe;

allo stato attuale le problematiche riguardano 17 ufficiali dell'esercito;

i frequentatori, al termine del corso svolto presso il 72° Stormo dell'Ami conseguono il brevetto militare di Pilota di elicottero, sancito con decreto ministeriale. Ciò comporta: a) trascrizione a matricola del brevetto conseguito; b) percepimento dell'indennità di aeronavigazione, spettante «... agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica... (Legge 05/05/1976 n. 187 - Art. 4); c) possibilità di convertire il brevetto militare in brevetto commerciale civile (previo esame);

i frequentatori, al termine del corso svolto presso l'Army aviation center con-

seguono il brevetto militare di Pilota di elicottero USA ma l'addestramento di volo non è riconosciuto dall'Aeronautica Militare conforme, nei contenuti istruzionali, a quello italiano e pertanto il brevetto: non è considerato equipollente; non comporta trascrizione a matricola; non implica il percepimento dell'indennità di aeronavigazione. All'Ufficiale, pertanto, compete la sola indennità di allievo pilota (legge 5 maggio 1976 Nim. 187 — Art. 4) pur svolgendo regolare attività di pilotaggio, anche in qualità di pilota operativo, presso un reparto di volo della cavalleria dell'aria; non essendo equiparato a quello italiano non può in alcun modo essere convertito in equivalente brevetto commerciale —:

per quale ragione si mandino ufficiali italiani negli Stati Uniti ad ottenere un brevetto per elicotteristi che non viene riconosciuto e per quale motivo non si dà loro la possibilità, attraverso un esame di ottenere un brevetto italiano. (5-08662)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GASPARRI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in un articolo de *La Repubblica* del 15 dicembre 2000 viene riferito il contenuto di una sentenza del tribunale di Pinerolo dalla quale si desumono pesantissime considerazioni nei confronti dell'intera guardia di finanza;

nelle motivazioni della sentenza il dottor Alberto Giannone, presidente del collegio ed estensore della sentenza, ha espresso giudizi forti nei confronti delle fiamme gialle, e più particolarmente, dichiarato che risulta una predisposizione quasi cromosomica della guardia di finanza all'incasso di tangenti o bustarelle in occasione delle verifiche fiscali;

le affermazioni del dottor Alberto Giannone ledono il prestigio del corpo e dei suoi appartenenti per il loro contenuto e la loro portata —:

se non ritenga che le esternazioni del dottor Giannone, di fatto rivolte a tutto il corpo prestandosi a generalizzazioni inaccettabili, siano fortemente censurabili a livello disciplinare e a tal fine quali provvedimenti intenda assumere;

quali interventi intenda inoltre adottare per difendere l'onorabilità e la serenità degli appartenenti al corpo e alle loro famiglie. (3-06727)

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria), nell'ordinanza del 30 novembre 2000, ha approvato un ordine del giorno avente ad oggetto i vari profili dell'emergenza conseguente all'alluvione subita nella seconda decade del mese di ottobre 2000:

la civica amministrazione ha richiesto, fra l'altro, « il rinvio automatico delle scadenze fiscali senza l'appesantimento determinato dalla richiesta di perizie asseverate »;

la richiesta si palesa accoglibile, dovendosi dare la precedenza assoluta all'opera di ricostruzione ed all'assorbimento dei gravi danni subiti da persone fisiche e giuridiche —:

se non ritenga di dovere allestire senza indugio un provvedimento di rinvio di tutte le scadenze fiscali esonerando gli aventi diritto al beneficio dall'onere delle perizie asseverate. (4-33201)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 novembre 2000 il consiglio comunale di Casale Monferrato (AL) ha approvato un ordine del giorno avente ad

oggetto i vari profili dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi nella seconda decade del mese di ottobre 2000;

il comune di Casale Monferrato ha, tra l'altro, richiesto « interventi dello Stato a compensazione degli incassi differiti dei tributi locali »;

appare legittima la richiesta del comune di Casale Monferrato, il quale, a sua volta, ha già provveduto a rinviare le scadenze dei tributi propri per andare incontro alle popolazioni danneggiate;

appare altresì doveroso, per lo Stato, intervenire affinché gli Enti locali che hanno differito gli incassi non debbano entrare in crisi finanziaria —:

se, in accoglimento totale e parziale dell'ordine del giorno 30 novembre 2000, non ritenga di dover disporre interventi finanziari congrui a compensazione degli incassi differiti dei tributi locali. (4-33203)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

la mobilità tra Pubbliche Amministrazioni statali e non statali venne disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n. 325 e con decreto ministeriale 5 marzo 1991, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 1991 e che comportava, per un verso, il rilevamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche e degli enti pubblici territoriali delle vacanze di posti di organico e — per altro verso — la facoltà dei pubblici dipendenti di fruire dell'istituto della mobilità medesima con il presentare richiesta alle Amministrazioni ed enti interessati a fruire della mobilità in questione;

senonché in sede di attuazione della normativa predetta si sono create incongruenze e disparità di trattamento;